

Unione di comuni montani Valchiusella - Alice Superiore (Torino)

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE N. 11 DEL 25.10.2022

- 1) la modifica dell'art. 1 dello Statuto nel senso che:
 - a) il comma 1. Viene sostituito dal seguente: “1. L'Unione di Comuni Montani Valchiusella è costituita dai Comuni di ISSIGLIO, VALCHIUUSA e VAL DI CHY, denominata “VALCHIUSELLA” e di seguito semplicemente "Unione", già originariamente costituita per libera adesione di diversi Comuni, appartenuti tutti alla Comunità Montana Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana, in attuazione dell'art. 14 – comma 28 – del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche nella legge 30 maggio 2010, n. 122 e s.m.i., ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 12 e seguenti della L.R. 28.09.2012, n. 11 e s.m.i., per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni, di servizi e delle specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.”;
 - b) viene inserito, dopo il comma 1. di cui sopra, il seguente comma: “ 1bis. La scadenza naturale dell'Unione era stata fissata dall'art.9 dello Statuto e dall'art. 3 dell'Atto Costitutivo, ovvero a 10 anni dalla sua costituzione avvenuta il 16.11.2013, per cui i Comuni aderenti e su elencati ne hanno deciso la continuità, riconfermando, nella sostanza, lo Statuto vigente.”;
- 2) la modifica, con effetto 1.1.2022, dell'art. 6 dello Statuto dell'Unione di Comuni Montani Valchiusella, nel senso che il testo del medesimo articolo viene integrato mediante l'aggiunta al comma 4, dopo il punto C), dei seguenti punti:
 - D) le spese relative all' Area tecnica - tecnico-manutentivo e all'Ufficio Contabilità sono ripartite in base ai seguenti parametri:
 - a) il 50% in proporzione all'ammontare dell'importo degli interventi effettuati nel territorio di ciascun Comune aderente, iscritti nel Titolo II dei bilanci Comunali e/o dell'Unione, rilevabili dagli impegni certificati dai rispettivi conti consuntivi relativi alla gestione finanziaria dell'anno di riferimento;
 - b) il 50% in base alla popolazione di ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - E) le spese afferenti gli Uffici Segreteria e Polizia Locale, saranno ripartite in base alla popolazione residente in ciascun Comune al 31.12 dell'anno precedente.
 - F) le spese afferenti l'Ufficio Tributi sono ripartite tra gli Enti aderenti in base ai seguenti parametri: il 50% in base alla popolazione residente in ciascun Comune al 31.12 dell'anno precedente e l'altro 50% in proporzione all'ammontare del ruolo TARI relativo all'anno di riferimento ed approvato da ciascun Comune;
- 3) viene eliminato il comma 11. dell'art 6 dello Statuto, in quanto non attuale;
- 4) la modifica dell'art, 9 dello Statuto, nel senso che al comma 1., dopo le parole “L'Unione ha”, vengono inserite le parole “una ulteriore“ e dopo la parola “dieci” viene inserito il brano “decorrenti dal 16.11.2023”;
- 5) la modifica dell'art. 53 dello Statuto, nel senso l'attuale comma 2. viene sostituito del seguente: “2. Riscontrata, sotto ogni aspetto, la continuità dell'Unione, il Presidente

dell'Unione in carica alla data del 15.11.2023 resta ancora in carica fino alla scadenza del suo mandato.”;